



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853963 –

N° 32 Registro deliberazioni

Del 16 settembre 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LOCALITA' DINO – DETERMINAZIONE CRITERI DI CONCESSIONE

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 16,45 nella sala delle adunanze, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MELE BARBARA	SINDACO	SI	
MADEO EUGENIO	VICE SINDACO		SI
SANGINETO CONCETTA	ASSESSORE	SI	
DI SANTO EGIDIO PIETRO	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Tallarico Daniela

La Signora Mele Barbara, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- **CONSIDERATO** che questo Comune è proprietario di un campo sportivo in località Dino;
- **VISTO** che la Società A.S.D. Sannicolese Calcio ha fatto richiesta di utilizzare detto campo sportivo per lo svolgimento del campionato di calcio 2011/2012;
- **VALUTATA** l'opportunità di incentivare la pratica sportiva;
- **VISTO** che a tale scopo è stato predisposto schema di convenzione per l'uso del campo sportivo;
- **RITENUTO** dover approvare detto schema di convenzione;
- **ACQUISITO** il parere favorevole dei responsabili dei settori interessati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
 - Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di affidare la gestione del campo sportivo in località Dino alla Soc. ADS Sannicolese Calcio dalla data della stipula della convenzione fino al 15 giugno 2012;

2. Di approvare, come approva, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione per la concessione in gestione del campo sportivo comunale in località Dino, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature dovranno essere restituiti dall'affidatario nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano e che l'accertamento di eventuali danni provocati alla struttura sportiva comporterà senz'altro l'addebito coatto nei confronti della società succitata;
4. Di stabilire altresì che il soggetto affidatario si assume gli oneri della manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, mentre le utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento dell'impianto oggetto dell'affidamento in gestione, restano a carico del Comune, il quale provvederà al relativo pagamento, come già previsto nell'intervento 1.06.02.03;
5. Di autorizzare il responsabile del settore Affari generali alla sottoscrizione della convenzione;
6. Di fare obbligo al responsabile del settore degli adempimenti scaturenti dall'adozione del presente provvedimento;
7. Di dichiarare, con separata votazione, all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato:

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.

In attuazione alla Determinazione del responsabile del Servizio n _____ del _____,

L'anno 2011, nel giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di San Nicola Arcella, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

Fra

Il Comune di San Nicola Arcella - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentato dal responsabile dell'Area Amministrativa Sig. _____, nato a _____ il _____, con sede in San Nicola Arcella via Nazionale 01 cod. fisc 00345230783

E

_____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "società" o "soggetto affidatario", con sede legale in _____ via _____ P.IVA _____ rappresentata dal Presidente _____ nato a _____ (____) il _____ residente in _____ c.f. _____

Premesso

- Che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- Che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n 289/2002;
- Che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della n 289/2002;
- Che per l'affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al "modello a budget", che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell'Ente Locale quale proprietario dell'impianto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

(Oggetto della Convenzione)

- 1. L'Amministrazione affida, a titolo gratuito, alla Società la gestione del campo sportivo comunale, sito in San Nicola Arcella, in Contrada Dino, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione;**
- 2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario, pertanto il soggetto affidatario, con la sottoscrizione della presente, è costituito custode dei beni ad esso affidati.**

Art. 2

(Durata della convenzione)

- 1. La convenzione, ha durata fino al _____ dalla data della stipula della presente, salvo disdetta da far pervenire al Comune almeno tre mesi prima della scadenza;**
- 2. La convenzione si rinnova automaticamente, e può essere revocata sulla base di provvedimento espresso e di specifica valutazione che evidenzi il mancato permanere del pubblico interesse e la non convenienza economica.**

Art. 3

(Profili economici)

- 1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico gli oneri della manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.**

Art. 4

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

- 1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:**
 - a) Conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;**
 - b) Pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto;**
 - c) Apertura e chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;**
 - d) Conduzione degli impianti tecnologici;**
 - e) Piccola manutenzione e manutenzione ordinaria;**
- 2. La società renderà il conto di gestione per l'impianto ad essa affidato, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, in qualità di agente contabile affidatario di un bene di proprietà del Comune.**

Art. 5

(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

- 1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria;**
- 2. Le utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento dell'impianto oggetto dell'affidamento in gestione, restano a carico del Comune, il quale provvederà al pagamento.**

Art. 6

(Responsabilità)

- 1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con terzi;**
- 2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Conduttore si impegna a manlevare l'Ente da qualsiasi onere e/o responsabilità per eventuali danni a persone, cose, che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività, per fatti od omissioni dolosi o colposi propri, di propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria attività. In particolare il conduttore organizza e gestisce le attività e le altre eventuali manifestazioni autorizzate, assumendosi la responsabilità che dalle stesse deriva anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, pertanto gli eventuale incidenti che dovessero verificarsi nelle strutture sono a completo carico, con manleva dell'Ente da ogni responsabilità. Il conduttore, laddove lo svolgimento della attività e manifestazioni ricada nella disciplina del decreto del Ministero**

dell'Interno 18.03.1996, si assume, inoltre, gli obblighi di gestione della sicurezza come previsti dal Decreto stesso.

Art. 7

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
 - a) Dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerente la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
 - b) Dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi;

Art. 9

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgeranno in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Paola.

Art. 10

(Spese relative alla convenzione)

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le parti concordano che la presente convenzione potrà subire modifiche ed integrazioni, nonché potrà essere annullata, qualora l'Amministrazione comunale dovesse porre in essere programmi politici-amministrativi diversi.

Data, _____

Per l'Amministrazione
Il Responsabile di Settore/Servizio
Mammoliti Salvatore Remigio

Per il soggetto affidatario
Il Presidente

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mele Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Tallarico Daniela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi dal 21 settembre 2011 al 06 ottobre 2011 come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

[] E' stata comunicata, con lettera n° 4609 del 21 settembre 2011 ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Che la presente deliberazione è esecutiva:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267/2000);

[] perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Tallarico Daniela

AVVERTENZA

“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”

Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Tallarico Daniela

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Tallarico Daniela